SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 maggio 2005, n. **121.**

Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (STCW 78/95), adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che istituisce i titoli professionali di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2000, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 2001, n. 24, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 9 maggio 2001 relativo ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare in attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente le disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto l'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *c)*, della predetta legge, concernenti rispettivamente il conseguimento del titolo di comandante di nave da diporto adibita al noleggio e l'individuazione dei titoli e delle qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio;

Visto l'articolo 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni in materia di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2005;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2005;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.

Art. 2.

Titoli professionali del diporto

1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:

a) Sezione coperta:

1) ufficiale di navigazione del diporto;

2) capitano del diporto;

3) comandante del diporto;

b) Sezione macchina:

1) ufficiale di macchina del diporto;

2) capitano di macchina del diporto;

3) direttore di macchina del diporto.

Art. 3.

Matricole e documenti di lavoro

1. Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.

2. A tale personale si applicano le disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 4.

Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto

1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 16 anni di età;

b) aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

Art. 5.

Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto

1. L'ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato come comandante su tutte le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni di età;

b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto, ovvero aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto. Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;

d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia in navigazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2000, n. 248, e successive modificazioni.

Art. 6.

Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto

1. Il capitano del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio senza limiti come primo ufficiale di coperta, ovvero può essere imbarcato come comandante su navi da diporto anche adibite al noleggio inferiori a 500 TSL.

2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;

b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio o ad uso privato di cui 12 mesi effettuati con navigazione internazionale breve, vistata dall'autorità marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;

c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione e il corso primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

d) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comandante e primo ufficiale di coperta di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni;

e) qualora la nave da diporto sia equipaggiata con sistema Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) il capitano di navigazione del diporto dovrà essere in possesso del certificato di superamento del corso Automatic Radar Plotting Aids (ARPA).

Art. 7.

Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto

1. Il comandante del diporto è abilitato alla conduzione di navi da diporto anche adibite al noleggio da 500 a 3000 TSL.

2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto;

b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio di cui 12 mesi effettuati

con periodi di navigazione internazionale breve, vistata dall'autorità marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;

c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica (Medical Care) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.

Art. 8.

Sezione coperta - Specializzazione vela

1. I titoli professionali di cui al presente regolamento sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di apparato propulsivo a motore.

2. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico.

3. La prova teorica è svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La prova pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.

5. La specializzazione è annotata sul libretto di navigazione.

Art. 9.

Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto

1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 16 anni di età;

b) aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

Art. 10.

Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di macchina del diporto

1. L'ufficiale di macchina del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualità di ufficiale di macchina di grado inferiore al primo, ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su navi o imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni di età;

b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di macchina del diporto ovvero aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto. Tale periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;

d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia nel locale macchina di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

Art. 11.

Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano di macchina del diporto

1. Il capitano di macchina del diporto può essere imbarcato in qualità di primo ufficiale di macchina su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw.

2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina del diporto;

b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore;

c) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

d) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di direttore di macchina e di primo macchinista di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

Art. 12.

Requisiti e limiti di abilitazione per il direttore di macchina del diporto

1. Il direttore di macchina del diporto può imbarcare su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw.

2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di capitano di macchina del diporto;

b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore.

Art. 13.

Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto

1. Le abilitazioni professionali marittime di comandante, capitano, ufficiale di navigazione, direttore di macchina, capitano di macchina e ufficiale di macchina di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni consentono ai loro possessori di ottenere le corrispondenti abilitazioni dì cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Il titolo professionale di comandante del diporto dà diritto al rilascio della abilitazione di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

3. Il titolo professionale di direttore di macchina del diporto dà diritto al rilascio della abilitazione a quello di ufficiale di macchina di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso del titolo professionale di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime», di cui all'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, ovvero coloro i quali sono in possesso della patente per il comando di navi da diporto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, possono conseguire, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il certificato di ufficiale di navigazione del diporto, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente regolamento ad esclusione del requisito indicato alla lettera *c)*.

2. I titoli professionali di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime» rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validità e specie di abilitazione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 maggio 2005

Il Ministro: LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 97

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante: «Norme sulla navigazione da diporto» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1971, n. 69.

— La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante: «Adesione alla convenzione del 1978, sulle norme relative alla formazione della gente

di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1985, n. 295.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante: «Disposizoni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1996, n. 248, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante: «Regolamento di attuazione delle direttive n. 94/58/CE e n. 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2001, n. 187.

— La legge 8 luglio 2003, n. 172, recante: «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2003.

— L'art. 2, comma 3, della legge n. 172/2003 così recita:

«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;

d) l'attuazione delle disposizioni dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.».

— L'art. 3 della legge n. 172/2003 così recita:

«Art. 3 (*Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche*). — 1. Possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera *c)*.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 3 della legge n. 172/2003 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante: «Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1997, n. 293, così recita:

«Art. 4 *(Patente per il comando delle navi da diporto).* — 1. La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità destinate alla navigazione da diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 metri.

2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero.».

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94.

Nota all'art. 4:

— L'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, recante: «Istituzione e ordinamento della scuola media statale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1963, n. 27, così recita:

«Art. 8 *(Adempimento dell'obbligo).* — I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purché dimostrino la capacità di provvedervi e ne diano comunicazione, anno per anno alla competente autorità scolastica.

Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all'obbligo dell'istruzione elementare.».

Nota all'art. 5:

— L'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni, così recita:

«Art. 1 *(Ufficiale di navigazione).* — 1. L'ufficiale di navigazione può imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilità di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

b) avere compiuto i diciotto anni di età;

c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi su navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate in attività di addestramento, nonché della frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, sopravvivenza e salvataggio, radar e A.R.P.A. presso istituti, enti o società riconosciuti idonei da questo Ministero.

Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato e il suo svolgimento deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'amministrazione. Tale periodo può essere sostituito da un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in servizio di coperta a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, dei quali almeno sei in compiti connessi con la tenuta della guardia sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del programma di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo.

3. Qualora in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle comunicazioni, l'ufficiale di navigazione potrà svolgere mansioni connesse con i servizi radio di bordo.».

Nota all'art. 6:

— L'art. 4 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni, così recita:

«Art. 4 *(Capitano).* — 1. Il capitano può imbarcare in qualità di primo ufficiale di coperta a bordo di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave.

2. Per conseguire il certificato di capitano occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «ufficiale di navigazione»;

b) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualità di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate;

c) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.».

Nota all'art. 9:

— Per l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 si veda nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 10:

— L'art. 11 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni, così recita:

«Art. 11 *(Ufficiale di macchina).* — 1. L'ufficiale di macchina può imbarcare in qualità di ufficiale di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilità di una guardia di macchina in un locale apparato motore presidiato o ad essere designato ufficiale di macchina responsabile di un locale apparato motore periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 chilowatt.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

b) avere compiuto i diciotto anni di età;

c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di macchina, di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi su navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt, in attività di addestramento, nonché della frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, e sopravvivenza e salvataggio, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei da questo Ministero.

Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina da questi designato e il suo svolgimento deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'amministrazione;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità ad eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di macchina, di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo.».

Nota all'art. 11:

— L'art. 12 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni, così recita:

«Art. 12 *(Capitano di macchina).* — 1. Il capitano di macchina può imbarcare in qualità di primo ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 chilowatt.

2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «ufficiale di macchina»;

b) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni del primo ufficiale di

macchina e del direttore di macchina, di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualità di ufficiale di macchina su navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt;

c) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare la competenza ad eseguire i compiti e le mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina, di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo.».

Nota all'art. 13:

— Per l'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 14, comma 1:

— L'art. 10 del decreto-legge n. 535/1996, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, così recita:

«Art. 10 *(Istituzione del titolo professionale di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne).* — 1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;

c) essere in possesso del certificato limitato RTF;

d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.

3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;

c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.

4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.

7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondano marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorita'marittime o locali.

11. L'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito dal seguente:

"1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio.

2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o società esercenti l'attività di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.".

12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.

13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di noleggio, nonché per la attuazione delle disposizioni del presente articolo.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 si veda nelle note all'art. 1.

05G0145

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 2005.

Trasferimento delle risorse finanziarie e umane per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche alla regione Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: «Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»;

Visto l'art. 4 dello Statuto speciale della Sardegna che demanda. alla legge regionale l'emanazione di norme legislative in materia di esercizio industriale delle miniere, cave e saline;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, recante «Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Acquisito in data 26 maggio 2005 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005 recante delega al Ministro per gli affari regionali, all'art. 1, lettera *f)*, per l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti, e all'art. 3, lettera *d)*, per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la regione Sardegna;

Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative in data 3 maggio 2005;

Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, individua e attribuisce alla regione Sardegna, le risorse umane ed economiche per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di miniere e risorse geotermiche, così come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 e del 13 novembre 2000.

Art. 2.

Risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 sono trasferite, a decorrere dal 1° settembre 2005, alla regione Sardegna le risorse finanziarie quantificate nell'importo annuo complessivo di euro 18.364,46 pari a lire 35.558.560, secondo la percentuale

stabilita nella tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.

Art. 3.

Risorse umane

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 sono attivate, a decorrere dal 1º settembre 2005, le procedure di trasferimento di n. 7 unità di personale alla regione Sardegna, come individuate nella tabella «B» dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 in materia di miniere e risorse geotermiche.

2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

Art. 4.

Oneri per il personale

1. Le risorse relative al personale trasferito alla regione Sardegna sono individuate per ciascuna unità di personale non dirigente in € 30.780,83 (pari a L. 59.600.000) e per l'unità di personale dirigente in € 79.637,65 (pari a L. 154.200.000), come previsto dall'art. 4 dei decreti del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni, delle risorse umane, strumentali e organizzative alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, corrispondente alla media delle retribuzioni dei diversi livelli del personale interessato.

2. Con decreto ministeriale si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000 n. 446. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle occorrenti variazioni di bilancio, sulla base del predetto decreto.

3. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito alla regione Sardegna, sono trasferite contestualmente alle procedure di mobilità, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Ove il Ministero delle Attività produttive non esperisca le procedure di mobilità secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, ad effettuare il taglio dei fondi al suddetto Ministero, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Nel caso in cui la regolare adozione delle procedure di mobilità non consenta il pieno soddisfacimento dei trasferimenti, sono assegnati alla regione Sardegna risorse finanziarie in misura corrispondente al trattamento economico del personale non trasferito, così come individuate nel comma 1 a valere sul fondo di cui all'art. 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 5.

Procedure di trasferimento delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui al presente decreto sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive sono ridotti di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente all'assegnazione delle risorse fino all'adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione Sardegna, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234.

Roma, 9 giugno 2005

p. *Il Presidente:* LA LOGGIA

05A06590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2005.

Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, verificatisi nella regione Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000, del 21 dicembre 2001 e del 6 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche ed ai gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 e 18 dicembre 1999, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 21 dicembre 2001 e 7 febbraio 2003, con il quale i predetti stati di emergenza sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale è stata disposta la proroga, sino al 30 giugno 2004, dei sopra citati stati di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 2002, con il quale è stata disposta la proroga, sino al 31 dicembre 2004, dei sopra citati stati di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale è stata disposta un'ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2005, con riferimento ai sopra menzionati contesti critici;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza in rassegna sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le iniziative a carattere straordinario e derogatorio da porre in essere per il definitivo ritorno alla normalità sono ancora in corso di ultimazione;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del 16 giugno 2005 del Presidente della regione Campania con la quale si chiede di prorogare lo stato di emergenza in questione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A06584

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2005.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali, verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2003, con il quale, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini

previsti da disposizioni legislative», con il quale, tra l'altro, lo stato d'emergenza concernente i gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato prorogato fino al 30 giugno 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 26 maggio 2005, nella quale si chiede di prorogare lo stato di emergenza in atto sul territorio della predetta Regione, in considerazione che il complesso delle attività poste in essere in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003; con successive ordinanze verranno conferiti i poteri al commissario delegato con la definizione degli ambiti derogatori, coerentemente con quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa citata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A06585

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2005.

Integrazioni e modificazioni all'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, di disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 3444).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise e Campania.»;

Viste le ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 529/FPC/ZA del 9 aprile 1985, n. 620/FPC/ZA del 15 ottobre 1985, n. 697/FPC/ZA del 6 marzo 1986 e n. 823/FPC/ZA del 29 ottobre 1986, n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, n. 1025/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1029 del 20 giugno 1987, n. 1497/FPC del 6 luglio 1988, n. 1653/FPC del 13 febbraio 1989, n. 1928/FPC del 10 giugno 1990, n. 2372/FPC del 24 gennaio 1994, n. 2383/FPC del 13 giugno 1994, n. 2414 del 16 novembre 1996, n. 2695 del 13 ottobre 1997, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3194 del 12 aprile 2002, pubblicate rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 319 del 20 novembre 1984, n. 92 del 18 aprile 1985, n. 255 del 29 ottobre 1985, n. 63 del 17 marzo 1986 e n. 259 del 7 novembre 1986, n. 48 del 27 febbraio 1987, n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 161 dell'11 luglio 1988, n. 43 del 21 febbraio 1989, n. 139 del 16 giugno 1990, n. 141 del 18 giugno 1994, n. 21 del 27 gennaio 1997, n. 244 del 18 ottobre 1994, n. 301 del 24 dicembre 1999, n. 92 del 19 aprile 2002, con le quali sono stati, tra l'altro, stabiliti i criteri per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei danni provocati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984;

Visto l'art. 4, comma 95, della legge 28 dicembre 2003, n. 350, pu
bblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2003, con il quale [7] stato autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005, per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984;

Ravvisata la necessità di adottare misure dirette a favorire il trasferimento alle Regioni interessate delle attività esercitate dal Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987;

Vista la nota DPC/CG/5720 del 31 gennaio 2005, nella quale si chiede alle regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Campania di esprimere l'intesa di legge sullo schema di ordinanza di protezione civile recante: «Integrazioni e modificazioni all'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 di disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania».

Vista la nota DPC/OPE/24747, del 10 maggio 2005, di convocazione di una riunione con le Regioni interessate per la risoluzione delle problematiche connesse all'emanazione dell'ordinanza dianzi citata;

Vista la nota DPC/OPE/0027562, del 25 maggio 2005, nella quale, in relazione agli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile con i rappresentanti delle Regioni interessate, si chiede alle regioni Abruzzo, Lazio, Campania e Molise di esprimere la propria intesa sullo schema di ordinanza di protezione civile di modificazione ed integrazione dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987;

Viste le note delle regioni Abruzzo, Molise, Campania rispettivamente in data 31 maggio, 27 maggio e 6 giugno 2005;

Dispone:

Art. 1.

1. Le regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana subentrano in tutte le attività svolte dal Dipartimento della protezione civile in applicazione dell'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In particolare, le predette Regioni, ciascuna nell'ambito della rispettiva competenza, dovranno:

verificare e tenere aggiornato lo stato di avanzamento degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici privati ricadenti nel campo di applicazione dell'ordinanza n. 905/1987 sulla base dei dati che allo scopo saranno semestralmente trasmessi dai Comuni interessati;

controllare l'effettivo utilizzo dei fondi erogati a ciascun Comune;

ripartire le risorse finanziarie eventualmente trasferite dal Dipartimento della protezione civile secondo quanto stabilito al comma 4, quelle derivanti dalla stipula dei mutui di cui al successivo art. 3 nonché quelle che in futuro dovessero rendersi disponibili, in funzione delle esigenze rappresentate dai Comuni e nel rispetto delle priorità stabilite al comma 5.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, trasmette alle Regioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, il monitoraggio aggiornato alla data del 31 dicembre 2004, sulla base, dei progetti definitivamente approvati entro il termine di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3194 del 12 aprile 2002, dei finanziamenti disposti e delle risorse finanziarie ancora disponibili.

4. Il Dipartimento della protezione civile provvede altresì all'erogazione delle residue risorse ancora disponibili sui propri capitoli di bilancio mediante accredito diretto ai Comuni già assegnatari di fondi sulla base di precedenti decreti di riparto. A tal fine i Comuni interessati debbono presentare specifica e motivata richiesta al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza. Il mancato rispetto del termine indicato produce la decadenza dall'assegnazione delle predette risorse ed il trasferimento delle stesse alle rispettive Regioni che provvederanno alla relativa assegnazione per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

5. Le risorse di cui al comma 4, nonché quelle derivanti dai mutui di cui al successivo art. 3 sono destinate alla realizzazione di interventi ricadenti nella priorità «A» così come definita dall'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987 e «B equiparata ad A» così come definita dall'ordinanza n. 2695 del 13 ottobre 1997, in misura del 70% del finanziamento spettante a ciascuna Regione ripartito, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2 dell'ordinanza prima citata, ovvero l'80% destinato alle priorità «A» ed al 20% alle priorità

speciali «B equiparate ad A». Il restante 30% ripartito fra le quattro regioni interessate in base al fabbisogno residuo espresso nella sola priorità speciale «B equiparate ad A».

6. Le Regioni, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono, nell'ambito dei fondi attribuiti con la presente ordinanza, utilizzare la quota assentita in base al primo criterio in misura diversa dal limite di cui al precedente comma 5, qualora ricorrano motivate ed urgenti necessità di salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In nessun caso comunque tale quota potrà eccedere il limite del 30% dell'importo complessivo riportato per ciascuna Regione nella colonna I e II della tabella prevista dal successivo art. 3.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2695, del 13 ottobre 1997, all'art. 17, dell'ordinanza n. 3028, del 18 dicembre 1999 ed all'art. 7, dell'ordinanza n. 1928, del 1° giugno 1990 sono abrogate.

2. Sono classificabili in priorità «A» esclusivamente le unità strutturali con ordinanza di sgombero sindacale coeva al sisma, ovvero emessa entro e non oltre il 31 marzo 1989.

3. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza l'ammontare del costo di intervento, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 905, viene calcolato con riferimento a quello stabilito per l'anno 2001 dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 settembre 2002.

4. Le Regioni garantiscono il necessario supporto tecnico-amministrativo ai Comuni interessati, con particolare riguardo a tutte le problematiche connesse alla ricostruzione post-sismica. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data della presente ordinanza, le Regioni emanano, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile ed in armonia con le disposizioni di cui all'ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni, apposite linee guida indirizzate alle amministrazioni comunali per la realizzazione degli interventi di ricostruzione.

Art. 3.

1. I limiti di impegno di cui all'art. 4, comma 95, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono destinati alla prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione di cui alla presente ordinanza.

2. Per effetto di quanto stabilito al comma 1, i limiti di impegno annuali da attribuire alle finalità ivi indicate sono ripartiti secondo la tabella di seguito riportata.

Regione	Riparto 70%		Riparto 30%	Totale priorità
	I	II	III	
	Priorità «A»	Priorità «B eq. A»	Priorità «B eq. A»	
Abruzzo	11.020	45.612	97.740	154.372
Molise	331.465	40.952	87.755	460.172
Lazio	37.701	15.073	32.299	85.072
Campania	179.813	38.363	82.207	300.384
Totale	560.000	140.000	300.000	1.000.000

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le Regioni sono autorizzate a contrarre, sulla base delle quote dei limiti di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le Regioni hanno facoltà di delegare al Dipartimento della protezione civile il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza.

4. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero ad apposite contabilità speciali istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, intestate ai presidenti delle Regioni.

Art. 4.

1. I mutui di cui all'art. 3 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza.

2. Nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'operazione sarà regolata secondo la normativa concernente l'attività del predetto istituto. In tal caso i mutui sono concessi con determina del direttore generale della Cassa stessa ed il relativo ammortamento può decorrere dal 1° gennaio 2005.

3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il tasso di interesse non può essere superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi *versus* tasso fisso) in euro dieci anni rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del con-

tratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread di 0,10 punti percentuali per anno.

4. Entro trenta giorni dalla stipula del mutuo gli istituti finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti. Entro 30 giorni dall'avvenuta erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza.

5. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di trenta rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al soggetto che ha assunto la relativa obbligazione giuridica la richiesta di pagamento delle rate, che dovrà pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalità di accredito.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A06567

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2005.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3445).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3250, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonché procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni»;

Vista la nota del 5 maggio 2005, con la quale la regione Siciliana, in considerazione dell'avvenuta cessazione dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2004, ha rappresentato l'esigenza che venga adottata una nuova ordinanza con cui consentire il completamento delle iniziative ancora in corso di realizzazione, finalizzate a conseguire il definitivo superamento del contesto critico determinato dalla crisi sismica del 6 settembre 2002;

Vista la nota del prefetto di Palermo del 19 aprile 2004;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettività interessata, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex articolo 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 15 giugno 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Siciliana, il prefetto di Palermo, il sindaco di Palermo ed il presidente della provincia di Palermo sono confermati fino al 31 dicembre 2005 commissari delegati per fronteggiare la situazione di criticità conseguente all'evento calamitoso di cui in premessa; in particolare, i Commissari delegati provvedono, in regime ordinario all'attuazione ed al completamento, nell'ambito delle rispettive competenze, degli interventi e delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3250/2002.

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, i commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi del personale e delle strutture pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 3250/2002, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 3.

1. I commissari delegati, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvedono utilizzando le risorse di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3250/2002.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

2. I commissari delegati trasmettono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. All'articolo 2, comma 8, secondo periodo, dell'ordinanza n. 3250/2002, le parole «a valere sulle economie derivanti dall'ordinanza 3224/2002», sono sostituite dalle seguenti «a valere sulle economie derivanti dall'ordinanza n. 3234 del 26 luglio 2002».

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A06582

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Bellavia Annalisa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Bellavia Annalisa, nata il 26 maggio 1967 a Salerno (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Ecuador, come attestato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Pichincha» cui la richiedente risulta iscritta dal 13 giugno 2002 con la matricola n. 7050, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» in data 30 marzo 1990 e rilasciato il 12 giugno 1996 e che detto titolo è stato altresì riconosciuto dalla commissione accademica permanente del consiglio universitario dell'«Universidad Central del Ecuador» nella seduta svoltasi in data 8 ottobre 2001;

Preso atto che la sig.ra Bellavia ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Roma;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 27 aprile 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia

per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bellavia Annalisa, nata il 26 maggio 1967 a Salerno (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A06564

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2005.

Revoca del decreto di decadenza della concessione n. 143 - Agenzia ippica Momigliano di Parabita G. & C. S.n.c., in Milano, per l'esercizio della raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto di decadenza per omessi versamenti dalla raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal Coni n. 23058 del 6 maggio 2005, comunicato con nota n. 2005/27153/COA/CPS/SCO del 19 maggio 2005;

Considerato che il concessionario Agenzia Ippica Momigliano di Parabita G. & C. S.n.c. titolare della concessione n. 143 del comune di Milano ha sempre tempestivamente ottemperato agli adempimenti previsti dalla convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa di cui al decreto 7 aprile 1999;

Considerate le argomentazioni addotte dal Concessionario con nota del 30 maggio 2005 le quali indicano nella «mala gestio» del precedente Amministratore la causa della mancata ottemperanza di alcuni versamenti, come acclarato anche dalla sentenza del Tribunale di Milano del 17 maggio 2005, n. 4595/05 - R.G. n. 5985/05, nonché la volonta manifestata dalla società di voler sanare la posizione contabile;

Considerati i versamenti delle somme il cui mancato pagamento aveva determinato l'emanazione del citato decreto;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È revocato il decreto di decadenza dalla concessione n. 143 per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal Coni operante nel comune di Milano, n. 23058 del 6 maggio 2005 adottato nei confronti dell'Agenzia Ippica Momigliano di Parabita G. & C. S.n.c., con sede legale in via Barrili, 36 - Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore generale: TINO

05A06565

DECRETO 22 giugno 2005.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro - terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare dell'art. 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 80.633 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004 e 10 marzo 2005, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo massimo non rivalutato: 1.000 milioni di euro;

decorrenza: 15 settembre 2004;

scadenza: 15 settembre 2035;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 2,35% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

dietimi d'interesse: 105 giorni (dal 15 marzo al 28 giugno 2005);

commissione di collocamento: 0,40% dell'importo nominale dell'emissione.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevo-

cabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + [(\text{"gg. dal 1° m"} - 1)/(\text{"gg. nel mese m"})] * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (= Indice $Eurostat_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (= Indice $Eurostat_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1° m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1}/IE_{n-13})^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noto, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto ministeriale 20 ottobre 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una prov-

vigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 24 giugno 2005, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 giugno 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nell'asta ordinaria dei BTP€i di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto ed il totale assegnato, nella medesima asta, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 15.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 giugno 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centocinque giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del presente decreto. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 16.

Il 28 giugno 2005 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse per centocinque giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per centocinque giorni.

Art. 17.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2005

Il direttore: CANNATA

05A06550

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 giugno 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Asteria a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'articolo 2545-*octiesdecies,* primo comma, del codice civile come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 che assegna

all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di visita di accertamento redatto in data 9 marzo 2005 nei confronti della società cooperativa «Asteria a r.l.», in liquidazione dal 18 marzo 1994, da cui emergono «irregolarità ed eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria»;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire memorie, né documenti, nonostante la proposta di sostituzione dello stesso contenuta nel verbale di revisione del 20 dicembre 2004;

Acquisito a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 21 aprile 2005;

Considerata la disponibilità manifestata dal dott. Nicola Bomba con comunicazione pervenuta a questa Direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 7 giugno 2005;

Decreta:

Il dott. Nicola Bomba nato a Lanciano (CH) il 7 aprile 1958, con studio in Lanciano - v.le Marconi n. 7 - è nominato liquidatore della società cooperativa «Asteria a r.l.», con sede legale in Macerata - via Mozzi n. 72 -, in sostituzione della rag. Giuliana Pallucca.

Laddove la procedura risultasse senza attivo o con attivo insufficiente, il compenso ed il rimborso delle spese saranno a carico dello Stato.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 8 giugno 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A06229

DECRETO 10 giugno 2005.

Nomina di alcuni componenti in seno alla commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 21 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Vista la nota dell'8 giugno 2005 dell'ASPA-Associazione sindacale provinciale artigiani;

Decreta:

Il sig. Angelo Staniscia, nato il 12 aprile 1961 a Chieti ed ivi residente in via Dei Peligni n. 103 è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Il Sig. Roberto Mancini, nato a Pescara il 27 aprile 1943 e residente in Chieti via Arniense n. 1 è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 10 giugno 2005

Il direttore provinciale: DE PAULIS

05A06384

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Centro tecnico promozionale piccola e media industria Basso Salernitano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Contursi Terme, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 12 gennaio 1988 - repertorio n. 2592 - codice fiscale 02475900656 - BUSC n. 4713;

2) società cooperativa «Punto Blu HI-FI - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 24 marzo 1993 - repertorio n. 29031 - codice fiscale 02879030654 - BUSC n. 5643;

3) società cooperativa «Corim - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 6 febbraio 1997 - repertorio n. 85629 - codice fiscale 03252510650 - BUSC n. 6148;

4) società cooperativa «Yeleton - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Centola, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 30 aprile 1996 - repertorio n. 20650 - codice fiscale 03161510650 - BUSC n. 7389;

5) società cooperativa «Parco residenziale Monticelli già iniziativa operaia settima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 18 febbraio 1977 - repertorio n. 13585 - codice fiscale 80025280654 - BUSC n. 2035.

Salerno, 14 giugno 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A06201

DECRETO 15 giugno 2005.

Rideterminazione del tariffario delle operazioni di facchinaggio in vigore nella provincia di Ferrara, per l'anno 2005.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio»;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, costituite con decreto regolamentare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 e decreto direttoriale del 20 aprile 1997, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalla commissione di cui all'art. 3 della abrogata legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 del 2 febbraio 1995 - inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo rappresentate anche nell'osservatorio provinciale sulle attività di facchinaggio, costituitosi presso questo ufficio in data 16 marzo 1995 e riunitosi nelle date 28 aprile 2005, e 6 giugno 2004;

Considerato l'aumento dei costi di natura previdenziale a carico degli organismi associativi del settore in virtù dell'applicazione del decreto legislativo n. 423/2001;

Visto il protocollo d'intesa ratificato a livello nazionale in data 4 luglio 2002 per l'applicazione alle cooperative di facchinaggio e movimentazione merci della disciplina collettiva relativa al settore trasporti, spedizione e logistica;

Considerati gli indicatori economici quali il tasso di inflazione programmato per l'anno 2005, come rilevato dal documento di programmazione economica e finanziaria, il tasso di inflazione reale all'aprile 2005 e l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Ferrara elaborato dall'ISTAT;

Visto il precedente decreto adottato dal direttore della Direzione provinciale del lavoro di Ferrara in data 27 aprile 2004;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Ferrara, vengono incrementate, per l'anno 2005, con decorrenza dalla data del presente decreto, del 3,5% come da tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dalla data del presente decreto.

Ferrara, 15 giugno 2005

Il direttore provinciale: DE ROGATIS

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Provinciale del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
F E R R A R A

TABELLE DELLE TARIFFE MINIME DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.R. 18/4/1994 N. 342 - PER LA PROVINCIA DI FERRARA IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2005 AL 31 DICEMBRE 2005

- ART. 1 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

MERCI IN SACCO

- concimi - sementi, cruscami in genere
- calcionamide, scorie thonas e altri prodotti nocivi
- riso o risone ai magazzini
- zucchero
- polpe secche, energetici
- farine presso panifici
- farine in genere
- farine presso mulini da scivolo a veicolo
- granone
- calce, gesso e cemento
- sale
- patate o cipolle
- polpe secche con insaccatura, pesatura, accatastamento o scarico
- spostamenti nell'ambito del magazzino
- pesatura
- vuotatura
- insaccatura e legatura
- pesatura, vuotatura e accatastamento

FUSTI E DAMIGIANE

- fusti, damigiane, fiaschi in genere
- fusti, damigiane, fiaschi con prodotti nocivi o sgradevoli

MERCE ORTOFRUTTICOLA

- accatastabili da Kg. 7 e oltre
- padelle
- fragole
- frutta in casse
- frutta in casse con vuotatura
- patate o cipolle in casse
- patate, cipolle aglio in sacchi per confezioni fino a Kg. 10
- cocomeri o meloni
- uova in casse o accatastabili
- frutta in casse da magazzino a frigo
- frutta da veicolo a frigo

COMBUSTIBILI SOLIDI E LIQUIDI

- carbone minerale alla rinfusa
- carbone coke alla rinfusa e legno da ardere in pezzatura
- carbone in mattonelle
- fusti di albero in catasta
- ceppi di albero

- legna da stufa o crocchette
- legna da ardere o carbone in sacchi o cesti - consegna a domicilio in granai o cantine
- canestri Kerosene da Kg. 20

MERCI VARIE

- paglia o foraggi pressati
- stracci di carta da macero
- marmi maneggiabili fino a q.li 1
- marmi maneggiabili oltre q.li 1
- travi in ferro
- rottami in ferro
- rete metallica o filo spinato
- ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura
- macchinario in genere o bobine a mezzo grue
- macchinario in genere con sovraccarico
- macchine operatrici agricole
- sale alla rinfusa
- granone alla rinfusa
- riso o risone alla rinfusa entrata
- riso o risone alla rinfusa uscita
- orzo alla rinfusa
- mangimi o sementi in confezione a Kg. 10
- rotoli di polietilene
- tela in balle
- legname (tavolazze, morellame, travi, filagne)
- manufatti in cemento
- prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli fino a Kg. 20
- insetticidi e detersivi in scatole fino a Kg. 20
- ghiaccio con stivaggio
- acque minerali, vini bibite in casse
- tabacco in scatole
- sacchi vuoti per ogni collo
- casse vuote
- tabacco in casse
- sale in scatola

OPERAZIONI VARIE

a) In caso di operazioni a distanza svolte senza l'ausilio di mezzi meccanici il percorso è previsto in una franchigia di mt. 10 dal punto in cui si trova la merce. Per distanze superiori ai 10 mt. e fino a 30 mt. le relative tariffe a quintale sono maggiorate del 30%. Per distanze superiori a mt. 30 la maggiorazione è da concordarsi.
b) Lo stivaggio ed il disistivaggio si intende fino a mt. 1,80; da mt. 1,81 a mt. 3 **€ 0,10**/q.le 201, da mt. 3 a mt. 6 maggiorazione di **€ 0,17**
c) Per ogni gradino, oltre il terzo, sia in salita che in discesa **€ 0,04** l'uno/q.le.
d) Per lavori di facchinaggio a misura non previsti nel presente tariffario si fa riferimento a voci similari fino a loro regolamentazione.

- ART. 2

Qualora l'inizio del lavoro sia ritardato, non per colpa del facchino, di oltre mezza ora , al facchino stesso sarà corrisposto un compenso a titolo di indennità di attesa per ogni ora oltre il limite di **€./h. 13,79**. Quanto sopra e con la medesima modalità (franchigia di ½ ora) si applica anche nei tempi di inattività, tra loro sommati, che si dovessero verificare per facchini chiamati a svolgere operazioni di carico e scarico su o da un unico automezzo in uno o da più punti e/o aziende.

- ART. 3 - MAGGIORAZIONI

1) 50% nei giorni festivi considerati tali dalla legge o nella festa del patrono
2) 30% per lavoro serale dalle ore 19 alle ore 22
3) 60% per lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 6
4) 25% per prestazioni effettuate nelle aziende industriali nella giornata di sabato (qualora non sia lavorativa), nelle aziende agricole nel pomeriggio di sabato, nelle aziende commerciali nella giornata di chiusura infrasettimanale. Le maggiorazioni non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.

- ART. 4

Tutti i compensi previsti per le varie voci del presente tariffario, quando le operazioni di carico si effettuano su mezzi furgonati e/o bancali, pallets vanno maggiorate del 15% per le merci in sacchi, del 10% per le altre merci.

- ART. 5

Quando i lavori vengono effettuati in condizione di particolare disagio (pioggia o neve) o che per loro natura si presentano rischiosi o pericolosi, dovranno essere concordati tra le parti le modalità esecutive e i mezzi protettivi necessari per la salvaguardia delle incolumità di chi esegue il lavoro.

- ART. 6

Per i tipi di operazioni che per loro genere o natura non possono essere compensati con alcuna delle tariffa a misura previste dal tariffario, sarà applicata una tariffa a tempo di **€ 17,58** l'ora comprensiva di oneri. A questo riguardo, tra la committenza e l'Organismo, in relazione a situazioni di assicurazione da parte della committenza, di continuità e quantità di lavoro, è possibile concordare una riduzione delle tariffe a tempo, come da tabella seguente:

Contratti di durata triennale	Riduzione del 6%
Contratti di durata quadriennale	Riduzione del 7%
Contratti di durata ultra-quadriennale	Riduzione dell'8%

La suddetta tabella si applica solo in caso di conclusione di contratti a durata triennale o superiore fin dalla stipula.
Nel caso invece di successione di contratti annuali rinnovati, soltanto per il terzo anno di contratto potrà essere pattuito uno sconto fino al 6%; per il periodo successivo al terzo anno, invece, gli sconti potranno essere concordati secondo la tabella di cui sopra soltanto in caso di stipule almeno triennali.

Per i traslochi relativi ad abitazioni ed uffici si applica una tariffa a tempo di **€ 21,09** comprensiva di oneri.

- ART. 7

Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi di sabato o in giorno festivo e nel fuori orario in giornata lavorativa dovranno essere richieste, di norma, rispettivamente entro le ore 16 della giornata precedente ed entro le ore 16 della stessa giornata.

- ART. 8

Tutte le tariffe contenute nel presente tariffario sono comprensive della quota percentuale per oneri assicurativi.

- ART. 9

I facchini sono responsabili dei danni che dovessero eventualmente causare nello svolgimento delle operazioni, previo accertamento della responsabilità.

- ART. 10

Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al D.M. 29/05/76 e successive modifiche.

- ART. 11

Qualora il committente fornisca alcuni strumenti di lavoro, tra le parti sarà concordata una riduzione delle tariffe.

- ART. 12 - DIRITTO DI CHIAMATA

Fatte salve diverse condizioni già definite tra le parti in caso di chiamata, per prestazioni complessivamente inferiori alle 4 (quattro) ore, il committente è tenuto a compensare con la tariffa a misura o a tempo il lavoro effettivamente prestato nonchè a corrispondere la tariffa di attesa art. 2 del presente tariffario per le ore non prestate fino al limite suddetto.

- ART. 13

Tariffa di facchinaggio ad economia o constatazione - settore petrolchimico **€ 16,32** dalla data del decreto direttoriale fino al 31/12/2005.

In relazione a situazioni di assicurazione di continuità e quantità di lavoro da parte della committenza avente gli stabilimenti nell'area del Petrolchimico, le parti potranno concordare una riduzione della misura dell'incremento percentuale periodicamente stabilito in sede di rideterminazione del tariffario provinciale, nell'ammontare massimo previsto dalla tabella seguente:

Contratti di durata biennale	Riduzione di 0,3 punti percentuali
Contratti di durata triennale e ultra-triennale	Riduzione di 0,6 punti percentuali

La predetta tabella si applica solo in caso di stipula di contratti a durata biennale o superiore fin dalla stipula.

N.B. Tutte le tariffe sono da intendersi come lorde, cioè comprensive degli oneri sociali e dei costi di gestione degli organismi.

FUSTI E DAMIGIANE	Super. Kg. 51		da Kg. 26 a Kg. 51		Kg. 11 a Kg. 26		Fino a Kg. 11	
	Stiv.	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv
1) Fusti, damigiane, fiaschi in genere...€./q.le	0,80	0,55	1,06	0,73	1,19	0,82	1,31	0,09
2) Fusti, damigiane; fiaschi con prodotti nocivi e sgradevoli ....€./q.le	1,00	0,74	1,32	0,98	1,47	1,09	1,62	0,12

MERCE ORTOFRUTTICOLA carico o scarico	CON STIVAGGIO	SENZA STIVAGGIO
1) accatastabili da Kg. 7 e oltre....................€	1,10	0,84
2) padelle.................... "	1,54	1,28
3) fragole.................... "	2,68	2,42
4) frutta in casse.................... "	1,12	0,86
5) frutta in casse con vuotatura .... "	0,00	0,00
6) patate o cipolle in casse.................... "	0,96	0,70
7) patate, cipolle, aglio , in sacchi per confezioni fino a 10 Kg .... "	1,64	1,38
8) cocomeri o meloni.................... "	1,44	1,18
9) uva in casse o accatastabili.................... "	0,95	0,69
10) frutta in casse da magazzino a frigo.................... "	1,05	0,79
11) frutta da veicolo a frigo.................... "	1,27	1,01

MERCI IN SACCO carico o scarico		Super. Kg. 51		Kg. 26 a Kg. 51		Kg. 11 a Kg. 26		Fino a Kg. 11	
		Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.
1) concimi, mangimi, sementi - cruscami in genere	€. / q.le	0,71	0,45	0,93	0,59	1,05	0,67	1,14	0,75
2) calcionamide, scorie thomas, e altri prodotti nocivi........	"	0,79	0,54	1,05	0,71	1,17	0,79	1,29	0,87
3) riso o risone ai magazzini........	"	0,90	0,65	1,19	0,86	1,33	0,95	1,44	1,05
4) zucchero........	"	0,75	0,50	0,99	0,65	1,11	0,73	1,22	0,80
5) polpe secche, energetici........	"	1,16	0,91	1,53	1,20	1,72	1,34	1,89	1,47
6) farine presso panifici	"	1,07	0,82	1,43	1,10	1,61	1,23	1,77	1,35
7) farine in genere	"	0,76	0,51	1,00	0,66	1,12	0,74	1,23	0,82
8) farine presso mulini industriali da scivolo a veicolo	"	0,32	0,00	0,43	0,00	0,48	0,00	0,53	0,00
9) granone	"	1,03	0,78	1,36	1,03	1,52	1,15	1,67	1,26
10) calce, gesso e cemento	"	0,65	0,40	0,86	0,53	0,97	0,59	1,06	0,65
11) sale	"	0,75	0,50	0,99	0,65	1,11	0,73	1,22	0,80
12) patate o cipolle	"	0,80	0,54	1,05	0,72	1,18	0,80	1,30	0,88
13) polpe secche con insaccatura, legatura, pesatura accatastamento o carico	"	2,61	2,35	3,44	3,10	3,85	3,47	4,22	3,81
14) spostamenti nell'ambito del magazzino	"	0,69	0,43	0,91	0,57	1,01	0,64	1,11	0,70
15) pesatura	"	0,44	0,19	0,58	0,25	0,65	0,27	0,72	0,31
16) vuotatura	"	0,62	0,36	0,81	0,47	0,91	0,54	1,00	0,58
17) insaccatura e legatura	"	0,51	0,25	0,67	0,34	0,75	0,38	0,83	0,42
18) insaccatura, pesatura, legatura e carico	"	1,34	1,09	1,77	1,43	1,98	1,60	2,18	1,76
19) pesatura, vuotatura e accatastamento	"	1,20	0,94	1,57	1,23	1,76	1,38	1,94	1,52

COMBUSTIBILI SOLIDI O LIQUIDI
carico o scarico

			con stiv.	senza stiv.
1)	carbone minerale alla rinfusa	€./q.le	0,78	0,00
2)	carbone coke alla rinfusa e legna da ardere in pezzatura	"	1,17	0,91
3)	carbone in mattonella	"	1,05	0,79
4)	fusti di albero in catasta	"	1,12	0,00
5)	ceppi di albero	"	2,13	1,25
6)	legna da stufe o ciocchette	"	1,43	0,00
7)	legna da ardere o carbone in sacchi o cesti consegna a domicilio - in granai o cantine	"	2,30	2,04
8)	canestri Kerosene da Kg. 20	"	0,95	0,69

MERCI VARIE
carico o scarico

			con stiv.	senza stiv.
1)	paglia o foraggi pressati	€./q.le	1,47	1,21
2)	stracci o carta da macero	"	1,38	1,12
3)	marmi maneggiabili fino a q.li 1	"	1,19	0,93
4)	marmi maneggiabili oltre i q.li 1..................	"	1,65	1,40
5)	travi in ferro	"	1,12	0,86
6)	rottami in ferro alla rinfusa	"	0,77	0,00
7)	rete metallica o filo spinato	"	1,10	0,84
8)	ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinature	"	0,91	0,66
9)	macchinario in genere o bobine a mezzo grue	"	1,12	0,86
10)	macchinario in genere con sovraccarico	"	1,42	1,16
11)	macchine operatrici agricole	"	1,33	1,08
12)	sale alla rinfusa	"	1,21	0,00
13)	granone alla rinfusa	"	0,56	0,00
14)	riso o risone alla rinfusa (entrata)	"	0,62	0,00
15)	riso o risone alla rinfusa (uscita)	"	0,71	0,00
16)	orzo alla rinfusa	"	0,67	0,00
17)	mangimi o sementi in confezioni fino a Kg.10..	"	1,92	1,66
18)	rotoli in polietilene	"	2,13	1,87
19)	tela in balle	"	1,41	1,15
20)	legname (tavolame,morellame,travi e filagne)	"	0,91	0,66
21)	manufatti in cemento	"	1,13	0,87

22)	prodotti in genere in scatole, cartoni, cestelli a Kg.20 circa....................	€./q.le	0,95	0,70
23)	insetticidi a detersivi in scatola fino a Kg.10..	"	1,59	1,34
24)	ghiaccio con stivaggio....................	"	1,17	0,00
25)	acque minerali, vini, bibite in casse..	"	1,03	0,78
26)	tabacco in scatola..........................	"	0,63	0,38
27)	per ogni collo di sacchi vuoti..........	"	0,67	0,42
28)	casse vuote....................................	"	0,63	0,38
29)	tabacco in casse...........................	"	0,74	0,49
30)	sale in scatola	"	0,59	0,34

05A06385

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Ariete - Cooperativa sociale di solidarietà a r.l.», in Ceriale, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Ariete - Cooperativa sociale di solidarietà a r.l.», in liquidazione, con sede in Ceriale (Savona), (codice fiscale n. 00925470098), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Giuseppina Cinti, nata a Genova l'8 aprile 1950 ed ivi domiciliata in viale Brigata Bisagno, 4/1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06570

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Giovanile Vegliese a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Veglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricola Giovanile Vegliese a r.l. - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Veglie (Lecce) (codice fiscale n. 00522800754), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Rocco Romanello, nato a Leverano (Lecce) il 4 ottobre 1944 con studio in Leverano (Lecce), via S. Cosimo n. 156, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06571

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Creatività cooperativa sociale a r.l.», in Murisengo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 dicembre 2004 e del successivo accertamento effettuato dalla direzione provinciale del lavoro di Alessandria a seguito di diffida in data 22 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Creatività cooperativa sociale a r.l.», con sede in Murisengo (Alessandria) (codice fiscale 01594020065) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Massimo Terranova, nato a Ivrea (Torino) il 21 ottobre 1974 con studio in Cascinette d'Ivrea (Torino), via Dante n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06588

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Logistica - Soc. coop. a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Logistica - società cooperativa a r.l.», con sede in Bari (codice fiscale 05129860721) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Elisangela Radicchio, nata a Bari il 30 giugno 1969 ed ivi domiciliata in via Q. Sella n. 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06589

DECRETO 8 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sport & Company soc. coop. a r.l.», in Senigallia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sport & Company Soc. coop. a r.l.», con sede in Senigallia (Ancona) (codice fiscale 01534250426) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Fabrizio Micozzi, nato a Macerata il 10 aprile 1971 domiciliato in Osimo (Ancona), via Cagiara n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06573

DECRETO 14 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Enolearia Monte Linas soc. coop. a r.l.», in Villacidro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Enolearia Monte Linas soc. coop. a r.l.», con sede in Villacidro (Cagliari) (codice fiscale 00143070928) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952 domiciliato in Sassari, via Matteotti n. 13/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06587

DECRETO 21 giugno 2005.

Riapertura della liquidazione coatta amministrativa della società «Fidingrup S.p.a.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visti gli articoli 121, 122 e 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto dirigenziale 11 settembre 2000 con il quale il prof. Roberto Sanseverino, commissario liquidatore della società Fidingrup S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, con sede Torino, è stato autorizzato a depositare presso il Tribunale di Torino il bilancio finale della liquidazione e a procedere agli adempimenti previsti dal codice civile e precisamente la «cancellazione della società» e il «deposito dei libri sociali»;

Vista l'istanza del 10 dicembre 2004 integrata con nota del 2 febbraio 2005, con la quale il prof. Roberto Sanseverino, già commissario liquidatore della società Fidingrup S.p.a. ha comunicato la possibilità di essere autorizzato a recuperare crediti per € 10.348,37 provenienti dal fallimento della società Finvalori S.r.l. di cui la Fidingrup S.p.a. è creditrice chirografaria;

Ritenuta conveniente la riapertura della procedura in quanto il suo introito potrebbe presumibilmente consentire una ripartizione, anche se parziale, tra i creditori ammessi in prededuzione;

Ritenuto opportuno adottare in via analogica il procedimento di riapertura del fallimento in mancanza di normazione del caso di riapertura delle liquidazioni coatte amministrative;

Ritenuto che ricorrano le condizioni ed il termine temporale necessari per l'emanazione del provvedimento di riapertura della liquidazione coatta amministrativa della società Fidingrup S.p.a. come previsto dall'art. 121 della legge fallimentare, atteso che:

1) la liquidazione della società Fidingrup S.p.a. è stata chiusa perché non poteva essere utilmente continuata per insufficienza di attivo;

2) non sono trascorsi cinque anni dal provvedimento di chiusura della stessa liquidazione coatta amministrativa;

3) nel patrimonio della società già posta in liquidazione coatta amministrativa esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento;

Atteso, altresì, che sono stati ammessi al passivo della Fidingrup S.p.a. crediti per complessivi € 411.215,17, e che i mezzi liquidi a disposizione della liquidazione non avevano reso possibile alcun riparto a favore dei creditori;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi alla riapertura della liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è disposta la riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa società Fidingrup S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, con sede Torino, già chiusa con provvedimento ministeriale dell'11 settembre 2000.

2. Sono richiamati in ufficio gli Organi della procedura:

commissario liquidatore: prof. Roberto Sanseverino, nato a Napoli il 3 aprile 1935, con studio in Milano, via A. Caroncini, 18;

comitato di sorveglianza:

presidente: dott.ssa Luciana Puglisi, nata a Torino il 6 dicembre 1937;

componenti:

dott.ssa Simonetta Moleti, nata a Messina il 7 maggio 1956;

dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954;

sig.ra Anna Maria Deano, nata ad Avigliana (Torino) l'8 febbraio 1957;

sig.ra Livia Avenatti, nata a Feletto il 6 febbraio 1951.

3. I termini di cui agli articoli 207, 208 e 209 della L.F. sono riaperti, ridotti della metà.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato, per l'iscrizione, all'Ufficio del Registro delle imprese di Milano.

Roma, 21 giugno 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A06572

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2005.

Revoca dell'incarico, conferito con decreto ministeriale 2 settembre 2004 al consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Cirò» D.O.C. e «Melissa» D.O.C., con sede in Cirò Marina, relativo allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 2004 concernente l'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Cirò» D.O.C. e «Melissa» D.O.C. e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine controllata, ai sensi dell'art. 19,

comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, in particolare l'art. 3 che fissa al 28 marzo 2005 il termine della validità del citato incarico;

Viste le note n. 61976 del 23 marzo 2005 e n. 62583 del 13 aprile 2005 con le quali, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 2 settembre 2004, questo Ministero ha richiesto al Consorzio in questione di produrre entro un termine prestabilito la certificazione di rappresentatività nei confronti delle D.O.C. «Cirò» e «Melissa», al fine di valutare l'eventuale conferma dell'incarico di cui trattasi;

Considerato che da parte del predetto Consorzio non è pervenuta entro il termine prescritto la citata certificazione di rappresentatività e che pertanto sussistono i requisiti per procedere alla revoca dell'incarico conferito con il decreto ministeriale 2 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico conferito con il decreto ministeriale 2 settembre 2004 al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Cirò» D.O.C. e «Melissa» D.O.C., con sede in Cirò Marina (Crotone), concernente lo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06089

DECRETO 13 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 25 giugno 2005;

Considerato che il Consorzio del prosciutto Toscano, in data 12 gennaio 2005 ha comunicato la propria intenzione di sostituire l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ»;

Considerato che il predetto organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ha inviato per posta elettronica in data 6 giugno 2005 il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 24 gennaio 2005, protocollo numero 60462;

Considerato che il Gruppo Tecnico di Valutazione Organismi Privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e l'attribuzione dei controlli all'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», al fine di consentire al Gruppo Tecnico di Valutazione Organismi Privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, affinché il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, è ulteriormente prorogata fino all'autorizzazione all'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06090

DECRETO 21 giugno 2005.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 31 luglio 2002, con il quale l'organismo di controllo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane n. 43, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 30 luglio 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane n. 43, con decreto 31 luglio 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 luglio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 31 luglio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il Direttore generale: ABATE

05A06568

DECRETO 21 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto i decreti 23 aprile 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 23 aprile 2001, è stata prorogata fino al 29 luglio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 settembre 2003, protocollo numero 64719;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 23 aprile 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 23 aprile 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 luglio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06569

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 giugno 2005.

Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale reca disposizioni tributarie particolari in materia di scambi intracomunitari;

Visto l'art. 53 del citato decreto legge n. 331 del 1993, in forza del quale i pubblici uffici che procedono all'immatricolazione cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo;

Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 378 sono definiti con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dello «Sportello telematico dell'automobilista»;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri i dati riepilogativi dell'operazione secondo le disposizioni del presente decreto. La medesima comunicazione è effettuata in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione di veicoli già oggetto di acquisto intracomunitario non immatricolati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Tali soggetti, nel caso di acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera *e)*, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'immatricolazione, producono copia dell'attestato di pagamento modello F24 - ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993 o dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'avvenuto versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 46, lettera *p)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Per le imprese esercenti attività nel settore del commercio di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, rappresentanti accreditate dalle case costruttrici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata attraverso la trasmissione telematica dei dati tecnici dei veicoli da immatricolare al sistema informativo centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

1. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto dell'acquisto intracomunitario, contiene:

a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente tenuto alla comunicazione;

b) il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore qualora quest'ultimo non sia in possesso di numero identificativo intracomunitario;

c) il numero di telaio dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto dell'acquisto;

d) la data dell'acquisto.

2. Nel caso di passaggio interno successivo all'acquisto intracomunitario di cui all'art. 1, comma 1, precedente l'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore sono sostituiti, rispettivamente, dal codice fiscale e dalla denominazione del cedente nazionale.

3. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto della cessione intracomunitaria o dell'esportazione, contiene:

a) il codice fiscale e la denominazione dell'operatore residente tenuto alla comunicazione;

b) il numero di telaio dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto della cessione o dell'esportazione;

c) la data dell'acquisto;

d) la data della cessione intracomunitaria o dell'esportazione.

Art. 3.

1. La comunicazione di cui all'art. 2 può essere effettuata alternativamente:

a) tramite collegamento telematico diretto con il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D, secondo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione;

b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza automobilistica, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, ed abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.

2. La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato o elettronica, in cui sono indicati i seguenti dati:

a) la data di ricezione della comunicazione;

b) il protocollo attribuito alla comunicazione in forma di stampato cartaceo o di file all'atto della ricezione della stessa.

3. Il termine per l'invio della comunicazione è stabilito in quindici giorni dall'effettuazione dell'acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine è previsto nel caso di comunicazione conseguente a cessione intracomunitaria o esportazione.

Art. 4.

1. L'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri, riscontrata la presenza, nell'archivio informatico, dei dati di cui all'art. 2, commi 1 e 2, procede all'immatricolazione.

2. L'assenza nell'archivio informatico dei dati di cui al comma precedente non consente all'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri di procedere all'immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° settembre 2005.

Roma, 8 giugno 2005

Il capo del Dipartimento
FUMERO

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
FERRARA

05A06592

DECRETO 30 giugno 2005.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'articolo 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici»;

Visto l'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, integrativo dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Visto il decreto ministeriale n. 998/I del 7 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di istituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto ministeriale n. 1036/I del 10 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto lo straordinario incremento della domanda sul mercato internazionale che ha determinato un rialzo rilevante dei prezzi dei materiali da costruzione attinenti all'acciaio e al rame;

Visto il parere espresso in data 22 giugno 2005 dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Ritenuto di condividere l'impostazione metodologica adottata dalla Commissione consultiva nella predisposizione del suddetto parere;

Preso atto quindi dei dati contenuti nel parere medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005 con il quale, a seguito della delega, conferita dal Ministro, all'esercizio delle competenze nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori, è stato attribuito all'on. Ugo Giovanni Martinat il titolo di Vice Ministro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies* secondo periodo, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni sono rilevati nella seguente tabella:

a) i prezzi medi per l'anno 2003 relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali annuali verificatesi nell'anno 2004 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 26, comma 4-*bis* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le variazioni percentuali annuali dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2004 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 26, comma 4-*bis* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2003.

ALLEGATO

TABELLA

	Materiali	Prezzo medio 2003 (€ al kg)	Variazione percentuale annuale 2004
1	Ferro - acciaio tondo per c.a.	0,283	41,30
2	Rete elettrosaldata	0,328	41,30
3	Ferro profilato a freddo	0,380	41,16
4	Lamiere in ferro o acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate, ondulate e compreso acciaio cor-ten	0,384	29,61
5	Lamiere zincate di qualsiasi spessore, lisce, piane, ondulate, comprese barriere di sicurezza	0,390	25,70
6	Ghisa fusa	0,210	28,16
7	Profilati in acciaio laminati a caldo, di qualsiasi tipo e spessore anche centinati	0,360	39,42
8	Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	0,700	18,57
9	Tubazioni acciaio saldato	0,700	17,14
10	Tubazioni acciaio nero	1,245	17,38
11	Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	0,625	33,93
12	Fili rame conduttori Ø 0,5 mm.	2,798	33,30
13	Condutture e tubi in rame	9,084	20,29

Roma, 30 giugno 2005

Il vice Ministro: MARTINAT

05A06583

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 giugno 2005.

Modifica del decreto n. 673 del 24 marzo 2005, relativo al progetto autonomo, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla ST Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 aprile 2004, ed in particolare il progetto n. 847 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria elettrica elettronica e dei sistemi, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 847 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria elettrica elettronica e dei sistemi, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 673 del 24 marzo 2005, con il quale si è provveduto a modificare il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004;

Considerato che nel decreto dirigenziale n. 673 del 24 marzo 2005, per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento è stato indicato un contributo nella spesa fino a euro 906.990,00 e un credito agevolato fino a euro 869.375,00 anziché un contributo nella spesa fino a euro 740.280,00 e un credito agevolato fino a euro 652.965,00;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 673 del 24 marzo 2005 relativamente al suddetto progetto;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 673 del 24 marzo 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 847 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria elettrica elettronica e dei sistemi, contenute nella scheda allegata al decreto dirigenziale n. 673 del 24 marzo 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 673 del 24 marzo 2005, per il progetto n. 847 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania dipartimento ingegneria elettrica elettronica e dei sistemi è conseguentemente ridotto di euro 166.710,00 così come il credito agevolato è conseguentemente ridotto di euro 216.410,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 847 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l. e l'Università degli studi di Catania - Dipartimento ingegneria elettrica elettronica e dei sistemi, rispetto al decreto dirigenziale n. 673 del 24 marzo 2005 è ridotta di euro 383.120,00 mentre rispetto al decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004 è ridotta di euro 125.375,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - *Generalità del Progetto.*

Protocollo n. 847 del 31 gennaio 2003, Comitato del 14 aprile 2004.

Progetto di ricerca:

titolo: Front-end RF integrato per sistemi radiomobili di III generazione con approccio System In Package (SIP);

inizio: 2 maggio 2003;

durata mesi: 24.

Ragione sociale/denominazione ditta/e: ST Microelectronics S.r.l. - Agrate Brianza (Milano).

Università degli studi di Catania - Dipartimento di ingegneria elettrica, elettronica e dei sistemi (DIEES) - Catania.

Costo totale ammesso	€	1.632.400,00
di cui attività di ricerca industriale	€	1.063.500,00
di cui attività di sviluppo precompetitivo	€	568.900,00
al netto di recuperi pari a	€	0,00

Sezione B - *Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto.*

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€ 1.063.500,00	€ 568.900,00	€ 1.632.400,00
Eleggibile lettera *c)*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ...	€ 1.063.500,00	€ 568.900,00	€ 1.632.400,00

Sezione C - *Forma e misura dell'intervento del Progetto.*

Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%):

10% Attività da svolgere in zone 87.3, *a)* Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti pubblici di ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Agevolazioni totali deliberate.

Contributo nella spesa ... fino a € 740.280,00

Credito agevolato per ricerca (o contributo in conto interessi su finanziamento) ... fino a € 652.965,00

Sezione D - *Condizioni specifiche.*

05A06528

DECRETO 9 giugno 2005.

Modifica del decreto n. 1089 del 24 luglio 2002, relativo al progetto autonomo, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla Data Management S.p.a.

IL DIRETTORE
PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto n. 1089 del 24 luglio 2002 con il quale è stato ammesso alle agevolazioni il progetto S487-P presentato dalla Data Management S.p.a.;

Considerato che il Comitato nella seduta del 23 novembre 2004, acquisiti gli esiti istruttori della banca e dell'esperto, ha espresso parere favorevole alla richiesta della Data Management di variante progettuale;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto n. 1089 del 27 luglio 2002 a seguito della sopra citata variante;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni del progetto S487-P di cui alle premesse sono modificate per effetto del presente decreto come di seguito:

Ditta: Data Management S.p.a. - Perugia, (classificata grande impresa).

Progetto: S487-P.

Titolo del progetto: ALI - Ambiente e applicazioni in logica interpretativa; Entità delle spese nel progetto approvato: € 3.598.140,00 di cui:

in zona non eleggibile .... € 0,00
in zona art. 87, par. 3, lett. *a* ... € 3.598.140,00
in zona art. 87, par. 3, lett. *c* ... € 0,00
in zona obiettivo 2 .... € 0,00
in zona Phasing Out .... € 0,00

Entità delle spese ammissibili: .... € 3.598.140,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.533.870,00 per ricerca industriale;

€ 2.064.270,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.751.370,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 583.790,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 45,66%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 48,67%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,80%.

Durata del progetto: 26 mesi a partire dal 1° marzo 2003.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 agosto 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto di finanziamento è subordinata al ricorso da parte dell'impresa al consolidamento dei debiti a breve per l'importo necessario al riequilibrio del margine di struttura (pari ad € 8.960.000,00 al 31 dicembre 2003) e alla presentazione da parte dell'impresa della documentazione comprovante l'apporto di mezzi finanziari da parte dei soci a titolo di aumento del capitale sociale nella misura di € 1.000.000,00.

Art. 2.

L'impegno assunto con il decreto n. 1086 del 27 luglio 2001 e pari ad € 1.786.080,00 è diminuito per effetto del presente decreto ad € 1.751.370,00.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A06529

DECRETO 10 giugno 2005.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo al progetto autonomo, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato da Molini Tandoi Pellegrino, CNR - ISPA, La Maggiore di Barile Sante e Antonio S.n.c., Pansud S.r.l. e dall'Università degli studi di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 23 novembre 2004, ed in particolare il progetto n. 12819 presentato dalla Molini Tandoi Pellegrino, CNR - ISPA, La Maggiore di Barile Sante e Antonio S.n.c., Pansud S.r.l. e dall'Università degli studi di Bari - DPPMA, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 12819 presentato dalla Molini Tandoi Pellegrino, CNR - ISPA, La Maggiore di Barile Sante e Antonio S.n.c., Pansud S.r.l. e dall'Università degli studi di Bari - DPPMA, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (Allegato 1), relativamente al progetto n. 12819 presentato dalla Molini Tandoi Pellegrino, CNR - ISPA, La Maggiore di Barile Sante e Antonio S.n.c., Pansud S.r.l. e dall'Università degli studi di Bari - DPPMA, per mero errore di calcolo, risulta un contributo nella spesa di euro 2.677.110,00 anziché di euro 2.296.886,75 e un credito agevolato di euro 1.479.000,00 anziché 744.886,40 a seguito di una errata ripartizione dei costi fra i vari proponenti;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 4 maggio 2005, relativamente alla nuova ripartizione dei costi tra i vari proponenti del progetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 12819 presentato dalla Molini Tandoi Pellegrino, CNR - ISPA, La Maggiore di Barile Sante e Antonio S.n.c., Pansud S.r.l. e dall'Università degli studi di Bari - DPPMA, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 12819 presentato dalla Molini Tandoi Pellegrino, CNR - ISPA, La Maggiore di Barile Sante e Antonio S.n.c., Pansud S.r.l. e dall'Università degli studi di Bari - DPPMA è diminuito di euro 734.113,60 e il contributo nella spesa è diminuito di euro 380.223,25.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - *Generalità del Progetto.*

Protocollo n. 12819 del 13 dicembre 2002, Comitato del 4 maggio 2005.
Progetto di ricerca:
titolo: miglioramento delle caratteristiche organolettriche, nutrizionali e salutistiche dei pani tipici da semola di grano duro;
inizio: 1° gennaio 2004;
durata mesi: 36.
Ragione sociale/denominazione ditta/e:
Molini Tandoi Pellegrino, Corato (Bari);
CNR - ISPA, Bari;
La Maggiore di Barile Sante e Antonio S.n.c., Altamura (Bari);
Pansud S.r.l., Lacedonia (Avellino);
Università degli studi di Bari - DPPMA, Bari.
Costo totale ammesso .... € 4.311.350,00
di cui attività di ricerca industriale .... € 2.500.000,00
di cui attività di sviluppo precompetitivo .... € 1.811.350,00
al netto di recuperi pari a .... € 0,00

Sezione B - *Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto.*

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€ 2.500.000,00	€ 1.811.350,00	€ 4.311.350,00
Eleggibile lettera *c)*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ...	€ 2.500.000,00	€ 1.811.350,00	€ 4.311.350,00

Sezione C - *Forma e misura dell'intervento del Progetto.*

Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%):
10% Attività da svolgere in zone 87.3, *a)* Trattato C.E.
10% Collaborazione con Enti pubblici di ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.
Agevolazioni totali deliberate.
Contributo nella spesa .... fino a € 2.296.886,75
Credito agevolato per ricerca (o contributo in conto interessi su finanziamento) .... fino a € 744.886,40

Sezione D - *Condizioni specifiche.*

05A06527

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Arias Pineda Mario de Jesus, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Arias Pineda Mario de Jesus, cittadino colombiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «odontólogo» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «odontoiatra»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 23 luglio 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1º febbraio e 10 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Arias Pineda Mario de Jesus è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «odontólogo» rilasciato in data 2 dicembre 1988 da «El Instituto de Ciencias de la Salud Ces», Medellin (Colombia) al sig. Arias Pineda Mario de Jesus, nato a Medellin (Colombia) il 19 dicembre 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Arias Pineda Mario de Jesus è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06241

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosero Martinez Karim, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Rosero Martinez Karim, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «odontóloga» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1º luglio 2003, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1º febbraio e 10 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Rosero Martinez Karim è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «odontóloga» rilasciato in data 13 dicembre 1991 da «La Universidad del Valle» di Cali (Valle del Cauca-Colombia) alla sig.ra Rosero Martinez Karim, nata a Medellin (Antioquia-Colombia) il 23 settembre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Rosero Martinez Karim è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06239

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Aguada Guillermo Rubén, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Aguada Guillermo Rubén, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «odontólogo» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 23 luglio 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1º febbraio e 10 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8,

comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Aguada Guillermo Rubén è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «odontólogo» rilasciato in data 29 maggio 1986 dalla «Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Odontologia» (Repùblica Argentina) al sig. Aguada Guillermo Rubén, cittadino italiano, nato a Empalme, Villa Constitución (Santa Fe - Argentina) il 6 gennaio 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Aguada Guillermo Rubén è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06240

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 giugno 2005.

Riclassificazione della specialità medicinale «Thioplex».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Adienne S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «THIOPLEX» nella confezione:

15 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flacone;

A.I.C. n. 033473012 (in base 10) 0ZXJHN (in base 32);

classe H.

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 14/15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 in data 23 giugno 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Thioplex» (thiotepa) è rinegoziato come segue:

confezione:

15 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flacone;

A.I.C. n. 033473012 (in base 10) 0ZXJHN (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (iva esclusa): 37,00 euro;

prezzo al pubblico (iva inclusa): 61,06 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzezione all'immissione in commercio

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06591

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2005.

Approvazione della fusione per incorporazione di Lloyd Italico Vita, in Genova, in Toro Assicurazioni S.p.A., in Torino. (Provvedimento n. 2356).

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'articolo 65 che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap della fusione di imprese assicurative, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'articolo 76 che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap della fusione di imprese assicurative, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lett. *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 17 ottobre 1991, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I e V e riassicurativa nel ramo I rilasciata al Lloyd Italico Vita S.p.A., con sede in Genova, via Fieschi n. 9, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;

Visto il provvedimento Isvap in data 22 giugno 2004 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V, rilasciata a Ronda S.p.A. con sede in Milano, via Montefeltro n. 6/A;

Visto il provvedimento Isvap in data 10 settembre 2004 di approvazione della fusione per incorporazione della preesistente Toro Assicurazione S.p.A. — impresa già autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in tutti i rami danni di cui all'allegato A del d.lgs. n. 175/1995 e tutti i rami vita di cui all'allegato I del d.lgs. n. 174/1995 nonché la relativa riassicurazione con esclusione del ramo Tutela Giudiziaria — in Ronda S.p.A. con conseguente modifica della denominazione sociale di quest'ultima in Toro Assicurazioni S.p.A. e trasferimento della sede sociale in Torino, via Mazzini, 53 e con effetti giuridici dal 10 dicembre 2004;

Vista l'istanza congiunta in data 11 aprile 2005 con la quale le due società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Lloyd Italico Vita S.p.A. in Toro Assicurazioni S.p.A.;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le delibere assunte in data 31 marzo 2005 dalle assemblee straordinarie dei soci di Lloyd Italico Vita S.p.A e di Toro Assicurazioni S.p.A. che hanno approvato, tra l'altro, la predetta operazione di fusione per incorporazione, con le relative modalità;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari rispettivamente nel Registro delle imprese di Genova e di Torino in data 15 e 19 aprile 2005;

Vista la comunicazione in data 27 giugno 2005 con la quale l'Isvap ha preso atto delle modifiche statutarie deliberate dalla predetta assemblea straordinaria dei soci di Toro Assicurazioni S.p.A. significando di non avere osservazioni da formulare con specifico riguardo ai profili di vigilanza;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati e che per detta fusione ricorrono i presupposti di cui all'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e all'art. 76 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 28 giugno 2005;

Dispone:

È approvata, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 76 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la fusione per incorporazione di Lloyd Italico Vita S.p.A., con sede in Genova, in Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il presidente: GIANNINI

05A06566

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 17 giugno 2005.

Nomina dei componenti della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato (CISOA) della provincia di Udine.

IL DIRIGENTE
D'AREA POLITICHE SOCIALI, LAVORO E COLLOCAMENTO

Visto l'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, in materia di trasferimento alle province delle funzioni in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Viste le modifiche apportate in materia dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;

Richiamato l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede l'istituzione presso ogni sede provinciale dell'I.N.P.S. di una commissione competente a deliberare la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 della succitata legge;

Visto il decreto n. 5/2001 SAPAL di data 14 febbraio 2001, emesso dal direttore sostituto regionale del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, con il quale era stata rinnovata la commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato (CISOA), per la provincia di Udine;

Ritenuto di dover rinnovare tale organo collegiale per trascorso quadriennio;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 14 della legge n. 457/1972, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, appartenenti al settore dell'agricoltura, devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia di Udine;

Valutato che, sulla base degli elementi obiettivi acquisiti per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni interessate nell'ambito del settore agricolo, desunti dall'esame dell'ampiezza e della diffusione delle strutture organizzative sul territorio della provincia di Udine, risultano maggiormente rappresentative per la controparte datoriale la Coldiretti, la Confagricoltura e la Confederazione Italiana Agricoltori, mentre per la controparte sindacale la C.G.I.L, la C.I.S.L. e la U.I.L.;

Viste le designazioni dei rappresentanti effettuate da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali citate;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1) di rinnovare la commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato (CISOA), della provincia di Udine, di cui all'art. 14 della legge n. 457/1972, nel modo che segue:

dott.ssa Loredana Ceccotti, in qualità di dirigente della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine - presidente;

dott. Paolo Abramo, in qualità di funzionario della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine - supplente;

dott.ssa Marinella Ariotti - funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali - componente effettivo;

dott. Mario Silipo - funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali - componente supplente;

dott. Biagio Giaccone - direttore della sede I.N.P.S. di Udine - componente effettivo;

dott. Claudio Benvenuto - funzionario della sede I.N.P.S. di Udine - componente supplente;

sig.ra Eva Ursella - Coldiretti, rappresentante dei datori di lavoro del settore agricolo - componente effettivo;

sig.ra Mariagrazia Degano - Coldiretti, rappresentante dei datori di lavoro del settore agricolo - componente supplente;

sig. Umberto Daneluzzi - Confagricoltura, rappresentante dei datori di lavoro del settore agricolo - componente effettivo;

sig.ra Alessia Gori - Confagricoltura, rappresentante dei datori di lavoro del settore agricolo - componente supplente;

sig. Alberto Silvestri - Confederazione italiana agricoltori, rappresentante dei datori di lavoro del settore agricolo - componente effettivo;

sig.ra Enza Rosanna Tomadini - Confederazione italiana agricoltori, rappresentante dei datori di lavoro del settore agricolo - componente supplente;

sig. Fabrizio Moroccutti - FLAI CGIL, rappresentante dei lavoratori del settore agricolo - componente effettivo;

sig. Giacomino Dorotea - INCA CGIL, rappresentante dei lavoratori del settore agricolo - componente supplente;

sig.ra Sacilotto Claudia - CISL, rappresentante dei lavoratori del settore agricolo - componente effettivo;

sig. Zago Mario - CISL, rappresentante dei lavoratori del settore agricolo - componente supplente;

sig. Pierpaolo Guerra - UIL, rappresentante dei lavoratori del settore agricolo - componente effettivo;

sig. Adelfi Scaini - UIL, rappresentante dei lavoratori del settore agricolo - componente supplente;

2) che la commissione dura in carica un quadriennio;

3) di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia ed alla notifica ed esecuzione della presente determinazione.

Si attesta che la relativa determinazione è stata istruita positivamente ai sensi degli articoli 6 e ss. della legge n. 241/1990.

Udine, 17 giugno 2005

Il dirigente: CECCOTTI

05A06386

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 28 giugno 2005.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)». Circolare esplicativa.

Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Alla provincia autonoma di Aosta
Alle province
Ai comuni
Alle comunità montane
Alle comunità isolane
All'Unione dei presidenti delle regioni
All'UPI
All'ANCI
All'UNCEM
Alla Conferenza unificata Stato-regioni
Alla Corte dei conti
Alle delegazioni regionali alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alla Banca d'Italia
All'Associazione bancaria italiana

La legge finanziaria 2005, ai commi da 71 a 77 dell'art. 1, stabilisce norme di carattere generale per la conversione delle passività con oneri di ammortamento a carico dello Stato, qualora le clausole contrattuali lo consentano, sulla base di criteri di valutazione strettamente collegati all'evoluzione dei tassi di mercato. Dispone, inoltre, condizioni e modalità secondo le quali, sia le amministrazioni centrali, che le autonomie regionali e locali sono tenute ad attivarsi per rifinanziare tale tipo di debito.

In premessa, corre l'obbligo di sottolineare alcuni aspetti di carattere generale necessari alla corretta interpretazione delle norme contenute nei commi 71-77:

in primo luogo, si ritiene opportuno precisare che l'ambito di applicazione di tali norme è rigorosamente circoscritto ai mutui con oneri di pagamento a carico, integrale o parziale, dello Stato, contratti dallo Stato stesso, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali ed a quelli contratti dagli altri enti pubblici, relativamente all'applicazione delle norme contenute nei commi 75, 76 e 77;

in nessun caso si ritiene che in tale ambito di applicazione siano comprese le società di natura pubblica, ancorché la partecipazione pubblica sia totale;

si ritiene opportuno, inoltre, chiarire che l'obbligazione pecuniaria derivante dai mutui con oneri integralmente a carico dello Stato, compresi i mutui di cui lo Stato assicura l'ammortamento indiretto, è da considerarsi come obbligazione dell'amministrazione sui cui capitoli di bilancio grava da ultimo l'onere della spesa, a prescindere dall'ente che sottoscrive il contratto. Pertanto, ai fini della corretta imputazione di spesa, il debito derivante da tali mutui è da computarsi come

debito dell'amministrazione obbligata e non dell'ente che formalmente risulta parte contraente nel relativo contratto di mutuo.

Diversamente va considerato il debito derivante da mutui con oneri solo parzialmente a carico dello Stato, per i quali l'ente contraente risulta comunque obbligato nei confronti dell'istituto mutuante, ricevendo dall'amministrazione partecipante solo un rimborso delle somme dovute;

va ricordato, in conseguenza, che l'introduzione della disciplina della conversione/rinegoziazione dei mutui con oneri a carico dello Stato non innova, ma semplicemente integra l'ordinamento vigente. Ne discende che, da un lato, in materia di indebitamento con oneri integralmente a carico dello Stato, continuano ad esplicare la loro efficacia le prescrizioni dell'art. 45, comma 32, della legge n. 448/1998 ed i correlati provvedimenti di natura amministrativa (le c.d. «griglie» indicative dei tassi massimi applicabili alle varie tipologie di mutui), mentre, in caso di oneri solo parzialmente a carico dello Stato, per quanto detto in precedenza, non vengono né superate né revisionate tutte le disposizioni relative all'indebitamento e al monitoraggio.

le autorizzazioni di spesa previste quali limiti di impegno vanno intese quali tetti massimi stabiliti dalla legge che non devono essere superati. È possibile soltanto una loro riduzione su base annua, con eventuale prolungamento della durata degli stessi limiti in funzione del nuovo piano di ammortamento del residuo debito, fermo restando che non può essere aumentato l'importo complessivo inizialmente autorizzato dei limiti di impegno. Coerentemente, i margini di minore spesa conseguente alla rinegoziazione non potranno essere utilizzati per incrementi di altre spese o riduzioni di entrata.

Scendendo nel particolare del testo, si osserva quanto segue:

Comma 71.

Stabilisce un generico obbligo a provvedere alla conversione/rinegoziazione da parte dei soggetti indicati, in presenza di condizioni contrattuali che lo consentano e della verifica della riduzione del valore finanziario delle passività totali. Di tali condizioni, solo quella indicata nella seconda parte del comma, raggiungimento di un differenziale superiore all'1% tra il tasso fisso applicato al mutuo ed il corrispondente tasso di mercato riferito alla vita media residua del mutuo stesso, pone in capo all'ente un vero e proprio obbligo a provvedere al rifinanziamento della passività per la quale il suddetto differenziale è stato verificato.

In tutti gli altri casi, ovvero in caso di differenziale inferiore all'1% o di mutui con strutture diverse dal semplice tasso fisso (indicizzazioni a parametri composti e/o di spread superiori ai livelli di mercato), l'obbligo in carico all'ente consiste esclusivamente nell'attività di verifica: l'ente deve, quindi, attivarsi per monitorare l'andamento dei tassi e la eventuale presenza di condizioni di mercato che consentano la riduzione del valore finanziario delle passività.

Quindi, in fattispecie diverse dalle passività a tasso fisso o in caso di differenziale inferiore all'1%, l'ente si muove in un ambito di maggiore discrezionalità, ed è, perciò, autorizzato a procedere alla conversione/rinegoziazione delle passività, subordinatamente al rispetto delle norme vigenti in materia di mutui con oneri a carico dello Stato.

Il comma 71 deve essere considerato come operante in uno scenario parallelo a quello dell'art. 41 della legge n. 448 del 2001, di cui sostanzialmente riprende i contenuti relativi alla conversione o rinegoziazione dei mutui, condizionandole al conseguimento di una riduzione del valore finanziario delle passività totali, valutate, queste ultime, come l'insieme delle passività (quote capitale e quote interesse) con oneri a carico dello Stato gestite dal singolo ente. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

Tale riduzione si considera conseguita se, all'atto dell'operazione, il valore finanziario, cioè la somma dei valori attuali dei flussi della nuova passività (ciascun flusso costituito dalle quote capitale e quote interesse alle relative scadenze) nonché delle commissioni, penali e accessori dovuti per l'estinzione del vecchio mutuo e delle commissioni per l'accensione del nuovo prestito, risulti inferiore alla somma dei valori attuali dei flussi della passività preesistente che si vuole convertire/rinegoziare.

I suddetti «costi aggiuntivi» derivanti dall'estinzione della precedente passività, pertanto, dovranno essere computati nella nuova per effettuare la corretta valutazione della riduzione del valore finanziario e verranno distribuiti sul nuovo piano di ammortamento, i cui oneri andranno a gravare il bilancio statale ovvero, pro-quota, anche quello dell'ente, in corrispondenza della previsione per quella passività dell'integrale o parziale carico dello Stato.

Quanto sopra equivale a dire che la conversione dei mutui prevista dal comma 71 deve essere concettualmente intesa alla stessa stregua di quella introdotta dall'art. 41 della legge n. 448 del 2001: la trasformazione di una passività esistente in un'altra con costi più allineati ai livelli di mercato, senza creazione di nuovo debito, al fine di ridurre il costo dell'indebitamento; tale riduzione, giova ricordare, deve essere considerata come l'obiettivo ed il principio informatore anche della disciplina contenuta nell'art. 41 stesso.

Con tale trasformazione, si ribadisce, non si ha creazione di nuovo debito, come sottolineato anche

dalla RGS nell'interpretazione delle norme del nuovo Patto di stabilità interno, e la novazione dell'obbligazione e del relativo contratto, insita nella «conversione», deve essere considerata sempre e solo finalizzata al raggiungimento di un interesse pubblico, quale, appunto, quello della riduzione del costo del debito. Allo stesso principio si deve fare riferimento per comprendere appieno il termine «convenienza», che il comma 71 indica come criterio di valutazione sulla base del quale gli enti debbono assumere l'iniziativa della conversione/rinegoziazione.

Nella seconda parte del comma, poi, come già esposto, sono contenute alcune indicazioni sulle condizioni necessarie affinché per l'ente si ravvisi un vero e proprio obbligo a procedere. In caso di mutui a tasso fisso, l'ente è tenuto ad assumere l'iniziativa quando il differenziale tra il tasso applicato a ciascuna delle passività esistenti ed il tasso di mercato corrispondente alla vita media residua di quelle passività risulti pari o superiore ad 1 punto percentuale. In tale contesto, l'ente non è solo autorizzato, ma obbligato ad istruire un procedimento che conduca alla revisione/novazione contrattuale. Per vita media residua si intende la media aritmetica dei periodi di maturazione dei flussi futuri, ponderati per il rapporto tra il singolo flusso e la somma di tutti i flussi futuri. Il tasso di mercato da utilizzare per la verifica è il tasso interest rate swap (IRS), pubblicato sui principali quotidiani finanziari e sui principali circuiti informativi (info-provider). Quindi, ad esempio, se la vita media residua del mutuo risulta essere pari a 5 anni, si dovrà confrontare il tasso del mutuo con il tasso IRS con scadenza pari a 5 anni. Se il differenziale tra i due supera l'1%, scatta per l'ente l'obbligo di attivare la procedura per addivenire, se sussistono le condizioni, ad un nuovo contratto.

Comma 72.

Il comma 72 stabilisce che gli stanziamenti di bilancio vengano proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alle operazioni di conversione o rinegoziazione.

A tale adeguamento provvederà il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato IGPB. A questo scopo l'amministrazione competente, una volta acquisita la documentazione necessaria dagli enti interessati, dovrà comunicare al predetto Dipartimento le conversioni o rinegoziazioni poste in essere, indicando la legge di riferimento, il nuovo stanziamento (rata di ammortamento: distintamente per quota capitale ed interessi e con l'indicazione se tale rata è a parziale o totale carico dello Stato), il capitolo di bilancio e il relativo piano di gestione e la nuova scadenza del limite di impegno.

A tal proposito si precisa che, dal momento che ogni limite di impegno autorizzato da una specifica norma viene monitorato singolarmente nell'ambito del proprio piano di gestione, non è consentito accorpare più limiti di impegno in una singola operazione di rinegoziazione/conversione.

Comma 73.

Il comma 73, dà disposizioni affinché gli enti, una volta perfezionati gli atti della conversione/rinegoziazione dei mutui con oneri a carico dello Stato, li trasmettano alle amministrazioni interessate per gli adempimenti di revisione degli stanziamenti previsti dal comma 72.

La combinazione delle disposizioni di tale comma con quanto detto nelle premesse a proposito della sua interazione con le altre norme già in vigore nell'ordinamento codifica una metodologia operativa, da parte degli enti, che si può raffigurare come segue.

L'ente, dopo avere riscontrato la sussistenza della convenienza della conversione/rinegoziazione in seguito alla verifica delle condizioni indicate, assume l'iniziativa del procedimento inteso a dare vita ad un nuovo contratto o alla revisione delle condizioni di quello esistente, secondo il grado di maggiore o minore discrezionalità delineato nel paragrafo precedente. Tale procedimento dovrà, in ogni caso, prevedere, tra gli altri atti:

l'acquisizione del consenso del Ministero dell'economia delle finanze sul nuovo tasso, in caso di mutui per importi superiori a 51.645.689,91 euro (art. 45, comma 32 della legge n. 448 del 1998);

il parere del CICR nel caso di regioni che convertano il mutuo in un'emissione obbligazionaria;

il parere del Dipartimento del tesoro sull'accesso al mercato (art. 41 della legge n. 448 del 2001 e relativo regolamento di attuazione);

il riferimento ai tassi indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze per passività di importo inferiore ai 51.645.689,91 euro.

Una volta addivenuto alla stipula del nuovo contratto o al rinnovo delle condizioni di quello preesistente, inizia a decorrere per l'ente il termine di trenta giorni previsto dal comma 73 per l'inoltro della documentazione, comprensiva dei piani di ammortamento della passività ristrutturata, da computarsi dalla data di stipula del contratto stesso.

Comma 74.

Il comma 74 estende ai titoli obbligazionari di tipo bullet, emessi in regime di conversione delle passività con oneri a carico dello Stato, l'obbligo di costituzione di un fondo o di conclusione di uno swap di ammorta-

mento, già in vigore per gli enti territoriali a fronte del debito a loro carico secondo la disciplina stabilita dal decreto ministeriale n. 389 del 1° dicembre 2003.

Nel caso di oneri integralmente a carico dello Stato, in cui i rischi finanziari e di credito sono quindi sostenuti dallo Stato medesimo, i limiti imposti dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 389 vanno prudenzialmente ristretti ai soli titoli governativi degli Stati appartenenti all'Unione europea, con esclusione quindi dei «titoli obbligazionari di enti ed amministrazioni pubbliche nonché di società a partecipazione pubblica».

È auspicabile che tale impostazione venga adottata anche nel caso di ammortamento costituito a fronte di una passività con oneri parzialmente a carico dello Stato.

Si ricorda che l'indebitamento deve comunque avere un profilo ammortizzato. Visti i maggiori oneri associati ad un ammortamento con rimborso unico a scadenza (bullet), a cui si aggiungono quelli relativi alla necessaria strutturazione dell'ammortamento del capitale, si raccomanda alle amministrazioni destinatarie della norma di analizzare attentamente il rapporto tra i rischi di credito assunti e i maggiori oneri sostenuti, da un lato, e gli eventuali benefici ottenuti dall'altro. Alla luce della complessità dello strumento, si raccomanda a tal fine di consultare la Direzione II del Dipartimento del tesoro.

Comma 75 e 76.

Il comma 75 contiene disposizioni specifiche per il pagamento dei mutui con oneri di ammortamento integralmente a carico dello Stato, mentre il comma 76 indica le modalità di contabilizzazione dei debiti derivanti da mutui con oneri di ammortamento a carico di amministrazioni pubbliche diverse da quelle che hanno stipulato il contratto di mutuo, con l'esclusione dello Stato.

La disposizione è applicabile anche ai casi in cui l'ammortamento a carico dello Stato derivi da limiti di impegno pluriennali autorizzati a favore degli enti suddetti da specifiche disposizione legislative.

Tali norme sono espressamente riferite ai mutui, ma naturalmente vanno estese anche alle emissioni obbligazionarie purché siano esclusivamente quelle perfezionate per convertire i vecchi mutui con oneri integralmente a carico dello Stato, restando infatti esclusa ogni forma di intervento dello Stato su prestiti obbligazionari diversi da quelli appena richiamati.

Il comma 76 prevede che gli istituti finanziatori debbano dare notizia della stipula dell'operazione di finanziamento all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento; amministrazione che deve contabilizzare l'operazione nel proprio bilancio tra le accensioni prestiti, ed iscrivere nella spesa il corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale.

Al fine di dare certezza alle operazioni finanziarie che coinvolgono tre soggetti (istituto finanziatore, amministrazione pubblica beneficiaria del finanziamento e amministrazione pubblica pagatrice), l'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento, entro quindici giorni dall'avvenuta notifica del contratto, deve comunicare all'istituto finanziatore l'assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento. A titolo meramente esemplificativo, si allega un fac-simile di comunicazione, che deve essere trasmesso, oltre che all'istituto finanziatore e all'ente beneficiario del finanziamento, anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione II.

Le modalità di comunicazione appena accennate trovano applicazione anche nei casi in cui al pagamento delle rate di ammortamento debba provvedere un'amministrazione statale.

Si sottolinea, inoltre, che l'eventuale erogazione del finanziamento in assenza della comunicazione di assunzione dell'onere di ammortamento da parte dell'amministrazione pubblica interessata comporta la piena assunzione del rischio dell'operazione a carico dell'istituto finanziatore.

Si precisa, infine, che l'amministrazione statale tenuta al pagamento delle rate di ammortamento provvede al pagamento direttamente nei confronti dell'istituto finanziatore, anche nei casi in cui l'originale operazione finanziaria risultasse sorretta da limiti di impegno verso l'amministrazione beneficiaria.

Eventuali indicazioni fornite in materia, in difformità alla presente circolare, sono da considerarsi superate.

Comma 77.

Il comma 77 dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie. Al riguardo, si rappresenta che le operazioni di conversione o rinegoziazione del debito costituiscono nuove operazioni finanziarie, anche se non determinano nuovo debito.

Roma, 28 giugno 2005

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

05A06586

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 giugno 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2092
Yen giapponese	133,95
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	30,030
Corona danese	7,4515
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67420
Fiorino ungherese	247,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0388
Corona svedese	9,4259
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	38,414
Franco svizzero	1,5499
Corona islandese	78,71
Corona norvegese	7,9155
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3130
Leu romeno	36030
Rublo russo	34,6370
Nuova lira turca	1,6194
Dollaro australiano	1,5885
Dollaro canadese	1,4900
Yuan cinese	10,0079
Dollaro di Hong Kong	9,3990
Rupia indonesiana	11804,82
Won sudcoreano	1239,85
Ringgit malese	4,5960
Dollaro neozelandese	1,7387
Peso filippino	67,685
Dollaro di Singapore	2,0377
Baht tailandese	49,938
Rand sudafricano	8,0254

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A06641

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Montemaggiore», in Roccaromana

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Montemaggiore», con sede nel comune di Roccaromana, via Roma, costituita in data 18 marzo 1992 con atto notaio dott. Giannetti, B.U.S.C. n. 4361/259573, codice fiscale 02020510612, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A06387

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Delta Residence», in Aversa

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Delta Residence», con sede nel comune di Aversa, via Roma n. 149, costituita in data 13 luglio 1992 con atto notaio dott. Golia, B.U.S.C. n. 4382/260587, codice fiscale 02058020617, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A06388

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Service Matese», in Sant'Angelo D'Alife

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Service Matese», con sede nel comune di Sant'Angelo D'Alife, via Roma n. 30, costituita in data 25 novembre 1988 con atto notaio dott. Criscuolo, B.U.S.C. n. 3882/240088, codice fiscale 01796620613, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A06389

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cuore», in San Prisco

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cuore», con sede nel comune di San Prisco, via Peccerillo n.16, costituita in data 28 febbraio 1994 con atto notaio dott. Orsi, B.U.S.C. n. 4665/268371, codice fiscale n. 02149770618, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A06390

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «L'Airone», in Presenzano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «L'Airone», con sede nel comune di Presenzano, via S. Rocco, costituita in data 27 settembre 1993 con atto notaio dott. Criscuolo, B.U.S.C. n. 4618/267407, codice fiscale 02102810617, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A06391

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Airtal»

Estratto determinazione A.I.C. n. 339 del 14 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AIRTAL anche nella forma e confezione: «100 mg compresse rivestite» 10 compresse.

Titolare A.I.C.: Almirall S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vespucci n. 2 - c.a.p. 20124, codice fiscale n. 06037901003.

Confezione: «100 mg compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 032773069 (in base 10) 0Z84YF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttori e controllori finali:

Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma SL stabilimento sito in Barcellona (Spagna), C/Trabajo S/N - San Just Desvern (produzione completa);

Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma SL stabilimento sito in Barcellona (Spagna), Ctra. Nacional II Km 593 Sant Andreu de la Barca (produzione completa).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: aceclofenac 100 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 89,2 mg; croscarmellosa sodica 6,6 mg; gliceril palmitostearato 2,6 mg; povidone 6,6 mg; sepifilm 752 bianco 9 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di malattie osteo-articolari croniche quali: osteoartrosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante e di reumatismi extra articolari quali: periartriti, tendiniti, borsiti, entesiti.

Trattamento degli stati dolorosi acuti di differente eziologia quali sciatalgie, lombalgie, mialgie, dismenorrea primaria, dolore conseguente a traumi di varia natura e odontalgia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «100 mg compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 032773069 (in base 10) 0Z84YF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: «100 mg compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 032773069 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica .

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06456

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 322 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Bayer AG, con sede in Leverkusen, Germania.

Medicinale: ATITEN.

Confezione: A.I.C. n. 005713019 - «0,1% gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Medicinale: BAYERCILLIN.

Confezione: A.I.C. n. 021130012 - «mega» 10 compresse 700 mg (sospesa).

Medicinale: BAYMICARD.

Confezione: A.I.C. n. 026692032 - 24 compresse 10 mg (sospesa).

Medicinale: BAYPEN.

Confezione: A.I.C. n. 024316010 - «1 g soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala 4 ml.

Medicinale: CIFLOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 026698035 - 10 compresse 250 mg (sospesa);

A.I.C. n. 026698047 - 6 compresse rivestite 500 mg (sospesa).

Medicinale: CLOROCHINA BAYER.

Confezione: A.I.C. n. 008366015 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Medicinale: SECUROPEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025569017 - 1 flac inf. g 5 + 1 flac 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025569029 - 1 flac g 2 + 1 fiala 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025569031 - 1 flac g 1 + 1 fiala 10 ml (sospesa).

Medicinale: YOMESAN.

Confezione: A.I.C. n. 018725010 - «500 mg compresse» 4 compresse.

È ora trasferita alla società: Bayer Healthcare ag, con sede in Leverkusen, Germania.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06439

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delorazepam Selvi»

Estratto determinazione n. 323 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Selvi Laboratorio bioterapico S.p.a., con sede in via Lisbona, 23, Roma, con codice fiscale n. 10717650153.

Medicinale: DELORAZEPAM SELVI.

Confezioni:

A.I.C. n. 036184012 - «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036184024 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036184036 - «2 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036184048 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

È ora trasferita alla società: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in Viale G. Richard, 7, Milano, con codice fiscale n. 11654150157.

Con variazione della denominazione in: DELORAZEPAM TEVA.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06440

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itraconazolo Pulitzer».

Estratto determinazione n. 324 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004, Roma, con codice fiscale n. 03589790587.

Medicinale: ITRACONAZOLO PULITZER.

Confezione A.I.C. n. 036377012 - «100 mg capsule rigide» 8 capsule.

È ora trasferita alla società, con variazione della denominazione in: ITRACONAZOLO TEVA, Teva Pharma italia S.r.l., con sede in viale G. Richard, 7, Milano, con codice fiscale n. 11654150157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06441

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Monopina»

Estratto determinazione n. 325 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede in Strada Statale 156 km 50, Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 00885470062.

Medicinale MONOPINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 027444013 - «5 mg compresse» 28 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027444025 - «10 mg compresse» 14 compresse.

È ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede in S.S. 156 km 50, Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale 06954380157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06443

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serad»

Estratto determinazione n. 326 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pfizer consumer Health Care S.r.l., con sede in strada statale 156 km 50, Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 04866591003.

Medicinale: SERAD.

Confezione A.I.C. n. 027755014 - «50 mg capsule rigide» 15 capsule (sospesa).

È ora trasferita alla società: Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede in strada statale 156 km 50, Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 00885470062.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06442

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indobufene D & G»

Estratto determinazione n. 327 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D & G S.r.l., con sede in Vicolo dè Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale n. 01239960477.

Medicinale: INDOBUFENE D&G.

Confezione: A.I.C. n. 036203014 - «200 mg compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Allen S.p.a., con sede in via Alessandro Fleming, 2, Verona, con codice fiscale n. 03334120239.

Con variazione della denominazione in: INDOBUFENE ALLEN.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06444

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Insobufene Finmedical».

Estratto determinazione n. 328 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in vicolo Dè Bacchettoni, 1/A, Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

Medicinale: INDOBUFENE FINMEDICAL.

Confezione: A.I.C. n. 036195016 - «200 mg compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10, Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03227750969.

Con variazione della denominazione in: INDOBUFENE PLIVA.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Terazosina Finmedical»

Estratto determinazione n. 329 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in vicolo Dè Bacchettoni, 1/A, Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

Medicinale: TERAZOSINA FINMEDICAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 035741014 - «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035741026 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10, Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03227750969.

Con variazione della denominazione in: TERAZOSINA PLIVA.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06446

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acim»

Estratto determinazione n. 330 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco, 6, Episcopia (Potenza), con codice fiscale n. 01256840768.

Medicinale: ACIM.

Confezione: A.I.C. n. 036285017 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

È ora trasferita alla società: Allen S.p.a., con sede in via Alessandro Fleming, 2, Verona, con codice fiscale n. 03334120239.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06447

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronconait»

Estratto determinazione n. 331 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a., con sede in via Zambeletti snc, Baranzate di Bollate - Milano, con codice fiscale n. 00867200156.

Medicinale: BRONCONAIT.

Confezioni:

«Sciroppo» flacone 120 ml - A.I.C. n. 033530039;

12 capsule molli a contenuto liquido - A.I.C. n. 033530041.

È ora trasferita alla società: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia n. 70 - Roma, con codice fiscale n. 03907010585.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06448

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide mononitrato RK».

Estratto determinazione n. 332 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A - Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

Medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO RK.

Confezioni:

«20 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 032025013;

«40 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 032025025;

«60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 032025037;

«50 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule - A.I.C. n. 032025049.

È ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l., con sede in via Manuzio n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 11845960159.

Con variazione della denominazione in: ISOSORBIDE MONONITRATO DOC GENERICI.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06449

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furosemide Max Farma».

Estratto determinazione n. 333 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Max Farma S.r.l., con sede in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno), con codice fiscale n. 01393930019.

Medicinale: FUROSEMIDE MAX FARMA.

Confezioni:

«500 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035211010;

«25 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035211046;

«20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 035211061;

«250 mg/ 25 ml soluzione inettabile» 5 flaconi - A.I.C. n. 035211073.

È ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia n. 35 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 13179250157.

Con variazione della denominazione in: Furosemide Merck Generics.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06450

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diazepam Brunifarma».

Estratto determinazione n. 334 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Brunifarma S.r.l., con sede in via Maestra La Barbera n. 18 - Santa Flavia (Palermo), con codice fiscale n. 04874220827.

Medicinale: DIAZEPAM BRUNIFARMA.

Confezione: «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 036381010.

È ora trasferita alla società: Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in viale Monza n. 270 - Milano, con codice fiscale n. 12582960154.

Con variazione della denominazione in: Diazepam Ratiopharm Italia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06451

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone N&P».

Estratto determinazione n. 335 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società N & P S.r.l., con sede in via Conforti n. 42 - Castel San Giorgio (Salerno), con codice fiscale n. 03639470651.

Medicinale: CEFTRIAXONE N&P.

Confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiale solvente 3,5 ml» - A.I.C. n. 036095014.

È ora trasferita alla società: Angenerico S.p.a., con sede in via Nocera Umbra n. 75 - Roma, con codice fiscale n. 07287621002.

Con variazione della denominazione in: Ceftriaxone Angenerico.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06452

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketofarm»

Estratto determinazione n. 336 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco n. 6 - Episcopia (Potenza), con codice fiscale n. 01256840768.

Medicinale: KETOFARM.

Confezioni:

«100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 036466011;

«5% gel» tubo da 50 g - A.I.C. n. 036466023.

È ora trasferita alla società: Madaus S.r.l., con sede in Riviera Francia n. 3/A - Padova, con codice fiscale n. 01411710211.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06453

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lutex E»

Estratto determinazione n. 337 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmigea S.p.a., con sede in via Giovan Battista Oliva n. 6/8 - Pisa, con codice fiscale n. 13089440153.

Medicinale: LUTEX E.

Confezione: «Forte» IM 3 fiale 2 ml - A.I.C. n. 006611026 (sospesa).

È ora trasferita alla società: A.M.S.A. S.r.l., con sede in Passeggiata di Ripetta n. 22 - Roma, con codice fiscale n. 00539640482.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06454

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losalen»

Estratto determinazione n. 338 del 14 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in Largo Umberto Boccioni n. 1 - Origgio (Varese), con codice fiscale n. 07195130153.

Medicinale: LOSALEN.

Confezioni:

«0,02%+3% unguento» tubo da 30 g - A.I.C. n. 022295012;

«0,02%+1% soluzione cutanea» flacone da 30 ml - A.I.C. n. 022295024.

È ora trasferita alla società: Phidea Pharma S.r.l., con sede in via Aurelio Saffi n. 29 - Milano, con codice fiscale n. 04679920969.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06455

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501154/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.